CAMERA DEI DEPUTATI N. 4134

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 maggio 1967 *(Stampato n. 2009)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GUI)

—

Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi.

Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.